

IMPIANTI A CICLO CHIUSO PER LA PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E DI PELLAMI, ESCLUSE LE PELLICCE, E DELLE PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO

PROGRAMMA DI ADESIONE

A. Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività in cui vengono utilizzati impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

B. Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività

- 1) Negli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e nelle pulitintolavanderie a ciclo chiuso possono essere utilizzati solventi organici o solventi organici clorurati con l'esclusione delle sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993, n. 549 e delle sostanze o preparati classificati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio H340, H341, H350, H351, H360, H361, H362, H370, H371, H372, H373.
- 2) Tali impianti lavorano secondo cicli di lavaggio che comprendono le seguenti fasi:
 - lavaggio
 - centrifugazione
 - asciugatura
 - deodorizzazione
 - distillazione e recupero solvente.
- 3) Tutte le fasi sono svolte in una macchina ermetica la cui unica emissione di solvente nell'aria può avvenire al momento dell'apertura dell'oblò al termine del ciclo di lavaggio.
- 4) Gli impianti sono dotati di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frigorificazioni necessarie per avere la massima condensazione del solvente (per il percloroetilene, temperature inferiori a -10°C), in modo da ridurre al minimo le emissioni di solvente.
- 5) Gli impianti devono avere una emissione di solvente inferiore ai 20 g di solvente per ogni kg di prodotto pulito e asciugato.
- 6) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire le condizioni operative e il rispetto del limite di emissione indicati al paragrafo 4.
- 7) Qualunque anomalia di funzionamento dell'impianto tale da non permettere il rispetto delle condizioni operative fissate comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso.
- 8) Al fine di dimostrare la conformità dell'impianto al valore limite di emissione ed elaborare annualmente il piano di gestione dei solventi di cui al punto 9, il gestore deve tenere un registro per ciascuna macchina lavasecco installata, nel quale annotare:
 - il quantitativo di solvente presente nella macchina all'inizio dell'anno solare considerato, in kg (A) (nel caso di nuovi stabilimenti, per la prima redazione del piano, annotare il quantitativo di solvente presente alla data della messa in esercizio);

- la data di carico o di reintegro e il quantitativo di solvente caricato o reintegrato, in kg (B);
- **giornalmente**, il quantitativo di prodotto pulito e asciugato, in kg (C), ovvero il numero di cicli di lavaggio effettuati e il carico/ciclo massimo della macchina in kg;
- la data di smaltimento e il contenuto di solvente presente nei rifiuti smaltiti, in kg (D);
- il quantitativo di solvente presente nella macchina al termine dell'anno solare considerato, in kg (E);

Il registro deve essere costituito da pagine numerate progressivamente e sottoscritte dal legale rappresentante della ditta.

- 9) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere elaborato il piano di gestione dei solventi relativo all'anno precedente, verificando che la massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito o asciugato sia inferiore a 20g/kg, ovvero che:

$$(A+\Sigma B-\Sigma D-E) / (\Sigma C) < 0,020$$

dove Σ indica la sommatoria di tutte le registrazioni effettuate nell'anno solare considerato

- 10) Il gestore deve conservare nella sede presso cui è localizzato l'impianto, a disposizione dell'autorità competente per il controllo copia della documentazione trasmessa all'autorità competente per aderire alla presente autorizzazione, copia delle registrazioni di cui al punto 8 e del piano di gestione dei solventi di cui al punto 9.
- 11) Al posto del Quadro riassuntivo delle emissioni di cui all'allegato F della presente autorizzazione il gestore deve compilare lo schema seguente ed allegarlo alla domanda di adesione dell'autorizzazione di carattere generale:

N. e modello della macchina	Volume del tamburo [m ³]	Tipo di solvente utilizzato	Quantità annua massima di solvente utilizzato [kg]	Quantità annua massima di prodotto pulito e asciugato [kg]

- 12) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono ottemperare gli obblighi relativi alla marcia controllata, in quanto la verifica del rispetto del limite di emissione viene dimostrata con le modalità di cui al punto 8.